

**Avviso di notifica disposta dal TAR Lazio sede di Roma, Sezione III Bis,
Ordinanza n. 7890/2019, procedimento R.G. n. 12028/2019**

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio Roma - Sezione III Bis, R.G. n. 12028/2019

2) Nome del ricorrente e amministrazioni intimat

- **Nome della ricorrente:** D'Emilio Lorena
- **Amministrazioni intimat:** Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (CF. 97248840585); USR Lazio – Ambito Territoriale della Provincia di Frosinone (CF. 80009750607); Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (CF. 80185250588); Commissione giudicatrice del concorso indetto per le classi AB24-Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria e AB25-Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (d'ora in avanti AB24 e AB25) istituita presso l'Ufficio Scolastico per il Lazio ex art. 5 DDG 85/2018 tutti in persona del rispettivo legale rappresentante pt

3) Estremi del provvedimento impugnato e sunto dei motivi di ricorso

La ricorrente impugna il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca D.D.G. 835 del 31.07.2019 e la graduatoria definitiva allegata approvata e finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Lazio relativa alla classe di concorso AB24 ed alla classe AB25; l'atto di convocazione dell'USR Lazio – ATP Frosinone Prot. n. 12246 del 22.08.2019 e dei suoi esiti; ancorché non conosciuti ogni atto presupposto e/o consequenziale, graduatoria generale, atti di valutazione dei titoli e verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice istituita presso l'USR Lazio ex art.5 DDG 85/2018, per le classi di concorso AB24 e AB25;

La ricorrente eccepisce l'illegittimità dei provvedimenti, sotto vari profili lamentando il mancato scioglimento della riserva in graduatoria e la mancata assegnazione del corretto punteggio, chiedendo di essere assegnata alla posizione realmente spettante nelle graduatorie citate.

Relativamente alla mancata inclusione in graduatoria a pieno titolo, la ricorrente eccepisce l'illegittimità per violazione o erronea interpretazione di diverse disposizioni di legge (art. 3 Dlgs 206/2007 e art. 13.1 Direttiva 2005/36/CE; legge 241/1990; DPR 445/2000; art. 3 cc. 4 e 5 DDG n. 85/2018; art. 3 c. 4, art. 7 c. 5, art. 17, cc.3 e 6, d.lgs. n. 59/2017; art. 6 cc. 1 e 4 e art. 8 co. 6 d 995/2017; art. 3 e tab. a dpr 19/2016; art. 4 comma 2 bis dl 115/2005; art. 400 comma 12 dlgs 297/1994; art. 38 dlgs 165/2001; Violazione 3, 4 e 33 cost.), eccesso di potere, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, difetto di motivazione, in considerazione del fatto che avendo partecipato al concorso con riserva in attesa di riconoscimento professionale ed avendo - dopo il riconoscimento dello stesso - formulato idonea richiesta di scioglimento della riserva, l'amministrazione ha continuato ad includerla nelle graduatorie con riserva.

Relativamente al mancato riconoscimento del punteggio, la ricorrente eccepisce l'illegittimità per vizi quali disparità di trattamento; sviamento della causa tipica, eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà intrinseca; apoditticità, violazione del principio di uguaglianza; violazione del principio di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione; carenza assoluta di istruttoria;

violazione del principio di ragionevolezza; violazione e falsa applicazione della Tabella A dei titoli valutabili redatta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca allegata al DM 995 del 15 dicembre 2017; violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso indetto con DDG 85/2018; violazione artt. 46, 47, 71, 74 DPR 445/2000; Violazione dell'art. 35, co.3, lett. b) d.lgs 165/200. Poiché la valutazione dei titoli è vincolata dall'applicazione della Tabella A allegata al DM 995/2015, considerata la domanda ed i titoli prodotti e dichiarati, l'amministrazione avrebbe dovuto assegnare ben 60 punti, in luogo dei soli 31,80 assegnati. Ne consegue che il punteggio complessivo da assegnare alla ricorrente deve essere 90 (di cui 60 punti per titoli e 30 per prova orale concorso) e, pertanto va collocata in graduatoria nella posizione n.42 per la classe di concorso AB24 e nella posizione n.39 per la classe AB25.

4) Controinteressati

Tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie di merito per il concorso bandito con DDG 85/2018, regione Lazio, classi AB24 e AB25 nelle posizioni dal punteggio 61,80 al punteggio 90.

5) Consultazione del ricorso

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

6) Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio, sez. III Bis con Ordinanza n. 7890/2019

7) Allegati integranti del presente avviso

A. Testo integrarle del Ricorso R.G. 12028/2018, Tar Lazio, Roma, Sezione III Bis;

B. Ordinanza cautelare n. 7890/2019, TAR Lazio, Roma, Sezione III Bis;

In esecuzione della predetta Ordinanza n.7890/2019 si provveda alla notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati così identificati, mediante la pubblicazione di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria sul sito istituzionale di codesta Amministrazione.

Si chiede l'invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione al seguente indirizzo PEC:
avv.parente@pec.it

-avv. Alessio Parente-

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 7890/2019. Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.